

**Protocollo del 19 novembre 1948  
che pone sotto controllo internazionale determinati  
stupefacenti non compresi nella Convenzione  
del 13 luglio 1931**

RS 0.812.121.52; RU 1953 203

---

**Campo d'applicazione il 1° gennaio 2006, complemento<sup>1</sup>**

La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni del Protocollo verso gli Stati seguenti, i quali non hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44 n. 1 lett. h) oppure non vi hanno aderito:

Albania  
Repubblica Centrafricana  
Tanzania

<sup>1</sup> Sostituisce quello in RU 1971 1613.

